Documentazione e certificazioni da allegare alle domande di mobilità (art. 9 CCNI 20.12.2007)

- **La dichiarazione dei servizi prestati.**

Le domande di mobilità vanno corredate con le dichiarazioni personali in carta semplice dei servizi prestati redatte in conformità ai modelli D e F (1) allegati all'OM 4.1.2008 che per l'a.s. 2008/2009 disciplina la mobilità del personale docente, ovvero con il certificato integrale di servizio. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione in carta semplice da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda.

Nei passaggi di ruolo dalla scuola dell'infanzia o primaria alla scuola secondaria di primo o secondo grado, per la dichiarazione dei servizi bisogna usare l'allegato D relativo agli insegnanti della scuola primaria.

- **Le certificazioni mediche.**

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le ASL, di cui all'art. 4 della legge 104/92, qualora le commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, **ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DL 27.8.1993 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993 n. 423**, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato/a. *La mancata emissione dell'accertamento definitivo, per il decorso dei novanta giorni, dovrà essere rilevata e dichiarata in sede di accertamento provvisorio*. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo, è fatto obbligo al docente di presentare la certificazione entro il decimo giorno dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art 21 della legge 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte la situazione di handicap e il grado di invalidità superiore ai 2/3 o le minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50 n. 648 riconosciute al medesimo.

Per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33 comma 6, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità.

Per le persone disabili assistite (art 33 commi 5 e 7)nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente, così

Sede provinciale di Napoli tel. 081-7944165 - Piazza G. Bovio, 22 scalda D interno 3
(e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it sito: www.gildanapoli.it

come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23.12.1998, n. 448.

A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16.1.2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti ASL.

Per le persone bisognose di cure continuative, nelle certificazioni deve essere necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciata dalle competenti ASL.

La particolare condizione fisica di disabilità che dà titolo alla precedenza deve avere il carattere permanente, tale disposizione non trova applicazione nel caso di figli portatori di disabilità di età inferiore a tre anni, in considerazione del fatto che, relativamente alla fascia di età da 0 a 3 anni, le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.

Sarà cura degli USP (**non dei dirigenti scolastici**) verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni indicate dal comma 1 lettera a) dell'art. 9 del CCNI del 20.12.2007, sopra riassunte, e presentati dai docenti in allegato alla domanda di mobilità al fine del riconoscimento del beneficio, risultino tutte le attestazioni richieste.

Lo stato di figlio maggiorenne che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'agenzia sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socioriabilitativo, deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114,118,122 del DPR 9.10.1990, n. 309).

I fratelli e le sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità in quanto i genitori sono impossibilitati ad occuparsi del/della figlio/a disabile, devono comprovare con certificazione lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Sarà cura dell'USP, non dei dirigenti scolastici, verificare che sui certificati medici presentati dai docenti in allegato alla domanda di mobilità al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra indicate.

- **Le dichiarazioni personali.**

A norma delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali:

1. l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita, i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo ovvero in affidamento);
2. lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato;
3. il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi;
4. la residenza delle medesime (la residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, nella quale l'interessato/a deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'OM che disciplina la mobilità per l'a.s. 2008/2009; **dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento a familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza, in tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza);**
5. le promozioni per merito distinto;
6. l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso ordinario a cattedre per esami e titoli (in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, l'interessato può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione

Sede provinciale di Napoli tel. 081-7944165 - Piazza G. Bovio, 22 scalda D interno 3
(e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it sito: www.gildanapoli.it

degli estremi del bando e dell'esito del concorso sostenuto e della posizione in graduatoria di merito occupata);

7. i diplomi di specializzazione[1];
8. i diplomi universitari;
9. i corsi di perfezionamento;
10. i master di primo o di secondo livello
11. i diplomi di laurea;
12. il dottorato di ricerca.

Per i corsi di perfezionamento e per i master di primo e di secondo livelli tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con riconoscimento di 60 CFU e con esame finale, simili requisiti non sono richiesti per i corsi conseguiti fino all'anno accademico 2004/2005.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i corsi di perfezionamento, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

Il docente che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta.

I docenti che quest'anno 2007/2008 sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono in possesso dell'abilitazione, devono allegare alla domanda di mobilità professionale una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione. (la dichiarazione è compresa nella pluridichiarazione che si propone nel presente lavoro)

Il docente deve comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n. 445, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nelle sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

[1] ***Ai diplomi di specializzazione sono assimilati i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal previdente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli esami e un esame finale). Si precisa che non sono valutati né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap né i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).***

Sede provinciale di Napoli tel. 081-7944165 - Piazza G. Bovio, 22 scalda D interno 3
(e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it sito: www.gildanapoli.it

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune, residenza abituale, il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato DPR n. 309/1990. In mancanza di detta certificazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Il docente che a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta, tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, la docente dovrà allegare alla domanda di trasferimento una dichiarazione dell'ufficio ove presi servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede di autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

- **Dichiarazioni personali per ottenere la precedenza nel caso di assistenza al coniuge, al figlio in situazione di disabilità, ovvero di assistenza al figlio unico in situazione di disabilità.**

Con dichiarazione personale, sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, il coniuge, il genitore , il figlio unico, il fratello/la sorella in grado di prestare assistenza, che assistano il soggetto disabile grave, possono documentare i seguenti " status e condizioni":

1. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, al posto della dichiarazione è possibile allegare lo stato di famiglia o copia della sentenza di affidamento o di adozione;
2. la situazione di convivenza con il soggetto disabile;
3. l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva di cui alla legge 53/2000 artt. 19 e 20 a favore del soggetto disabile, ***tale attività dovrà essere effettivamente svolta all'atto della presentazione della domanda di mobilità;***

Sede provinciale di Napoli tel. 081-7944165 - Piazza G. Bovio, 22 scalda D interno 3
(e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it sito: www.gildanapoli.it

4. la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato.
5. *La situazione di unicità dell'assistenza (in caso di figlio/a non unico/a) deriva dalla circostanza documentata con dichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza (vedi nostra modulistica). La dichiarazione non è necessaria laddove il figlio/la figlia richiedente la precedenza sia l'unico/a a convivere (vedi punto 2) a convivere con il soggetto disabile.*

Abbiamo elaborato tutta la modulistica necessaria per le autocertificazioni che troverete nel presente lavoro, la modulistica è stata aggiornata rispetto alle novità introdotte dell'art. 7 e 9 del CCNI del 20.12.2007.

Tutte le certificazioni e le dichiarazioni personali devono essere prodotte contestualmente e allegate alle domande di trasferimento, la documentazione non può essere integrata successivamente, le certificazioni possono essere anche allegate i fotocopia autenticata.

In caso di diritto di precedenza di cui al punto V dell'art. 7 del CCNI 20.12.2007 si consiglia di allegare alla domanda di trasferimento, non l'originale bensì una fotocopia del certificato di disabilità del soggetto che si assiste, rilasciato dalle commissioni mediche funzionanti presso l'ASL, fotocopia da autoautenticare riportando, nella parte posteriore della stessa, la seguente dicitura ***"Il/La sottoscritto/a …… nato/a …… Il …….. consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art 15 della legge 16/01/2003 n. 3, dichiara che la presente fotocopia, formata da n. pagina/e, è conforme all'originale in suo possesso.***
Data…… Firma……".

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia. I responsabili degli U.S.P. potranno procedere, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28.12.2000 N. 445, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.

Raccomandiamo di leggere attentamente l'art. 9 del CCNI del 20.12.2007 e l'art. 4 dell'O.M. del 4.1.2008, di produrre la documentazione ivi richiesta nella sua integrità e, per le dichiarazioni personali, di attenersi scrupolosamente alla compilazione della modulistica da noi elaborata nel presente lavoro.